



**COMUNICAZIONE N. 023**

**Ai docenti**  
**Ai coordinatori di classe**  
**Agli alunni**  
**Alle Famiglie degli Alunni**

**LORO SEDI**

**Oggetto: Limite di assenze per la validità dell'anno scolastico**

Come è noto l'articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122 prevede che "... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato". Sia l'art. 2, comma 10, che l'art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

Solo per casi eccezionali sono previste deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste solo per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

Come stabilito dal collegio docenti e riportato sul POF sono concesse deroghe per le assenze dovute a:

- Gravi motivi di salute documentati da enti/strutture sanitarie e/o certificato medico da presentare al rientro o dopo la diagnosi;
- Terapie e/o cure programmate e documentate;
- Motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare, trasferimento famiglia o altre situazioni ritenute di particolare rilievo dal consiglio di classe);
- Partecipazione ad attività sportive, agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- Assenze per motivi religiosi, legate all'appartenenza a confessioni che hanno sottoscritto appositi accordi con lo stato;
- Provenienza da altri paesi in corso d'anno o frequenza presso una scuola all'estero per un periodo scolastico documentato;
- Attivazione di istruzione privata o familiare (D.Lgs. 297/94, art. 11, c.2) per un periodo scolastico documentato.



Si invitano pertanto i docenti ed i coordinatori di classe ad un controllo attento delle assenze e si ricorda che per il calcolo delle stesse allo scrutinio finale farà fede il registro di classe.

Si riporta la tabella con il limite massimo di assenze per ogni classe e per ogni indirizzo

INDIRIZZO	Monte ore annuo (con Religione)	Limite massimo assenza (25% monte ore annuo)	Monte ore annuo (senza Religione)	Limite massimo assenza (25% monte ore annuo)
Liceo Linguistico (cl. 1 <sup>^</sup> - 2 <sup>^</sup> ) Liceo Scienze Umane (cl. 1 <sup>^</sup> - 2 <sup>^</sup> ) Liceo Scienze Umane opzione (cl. 1 <sup>^</sup> - 2 <sup>^</sup> )	891	222	858	214
Liceo Linguistico (cl. 3 <sup>^</sup> - 4 <sup>^</sup> - 5 <sup>^</sup> )	1155	288	1122	280
Liceo Sociopsicopedagogico (cl. 3 <sup>^</sup> - 4 <sup>^</sup> - 5 <sup>^</sup> )	1122	280	1089	272
Liceo Scienze Sociali (cl. 3 <sup>^</sup> - 4 <sup>^</sup> - 5 <sup>^</sup> )	990	247	957	239

Si invita il docente che legge la comunicazione a darne adeguata diffusione e spiegazione agli alunni ed a riportarla sul registro di classe.

Grosseto, 21/10/2011

Il Dirigente Scolastico  
(Dott.ssa Gloria Lamioni)